

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, sul complessivo stato di realizzazione degli interventi in atto ai sensi del comma 10 dell'articolo 32, avuto particolare riguardo alle zone alpine del nostro territorio.

9/4979/**122**. Tidei.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, sul complessivo stato di realizzazione degli interventi in atto ai sensi del comma 10 dell'articolo 32, avuto particolare riguardo alle zone appenniniche del nostro territorio.

9/4979/**123**. Tocci.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, sul complessivo stato di realizzazione degli interventi in atto ai sensi del comma 10 dell'articolo 32, avuto particolare riguardo alle zone lacuali del nostro territorio.

9/4979/**124**. Tolotti.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, sul complessivo stato di realizzazione degli interventi in atto ai sensi del comma 10 dell'articolo 32, avuto particolare riguardo alle zone fluviali del nostro territorio.

9/4979/**125**. Trupia.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, sul complessivo stato di realizzazione degli interventi in atto ai sensi del comma 10 dell'articolo 32, avuto particolare riguardo alle zone costiere del nostro territorio.

9/4979/**126**. Turco.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, sul complessivo stato di realizzazione degli interventi in atto ai sensi del comma 10 dell'articolo 32, avuto particolare riguardo alle zone insulari del nostro territorio.

9/4979/**127**. Ventura.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, sul complessivo stato di realizzazione degli interventi in atto ai sensi del comma 10 dell'articolo 32, avuto particolare riguardo alle regioni dell'Italia settentrionale.

9/4979/**128**. Vianello.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, sul complessivo stato di realizzazione degli interventi in atto ai sensi del comma 10 dell'articolo 32, avuto particolare riguardo alle regioni dell'Italia centrale.

9/4979/**129**. Visco.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, sul complessivo stato di realizzazione degli interventi in atto ai sensi del comma 10 dell'articolo 32, avuto particolare riguardo alle regioni dell'Italia meridionale.

9/4979/130. Zani.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a fornire al Parlamento, nel più breve tempo possibile, un'esaustiva relazione concernente tutte le attività fin qui poste in essere al fine di dare attuazione al programma di messa in sicurezza del territorio nazionale, avuto particolare riguardo a quanta parte delle risorse di cui

al succitato comma 10 dell'articolo 32 siano state destinate alle aree alpine del nostro paese.

9/4979/**131**. Zanotti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a fornire al Parlamento, nel più breve tempo possibile, un'esaustiva relazione

concernente tutte le attività fin qui poste in essere al fine di dare attuazione al programma di messa in sicurezza del territorio nazionale, avuto particolare riguardo a quanta parte delle risorse di cui al succitato comma 10 dell'articolo 32 siano state destinate alle aree appenniniche del nostro paese.

9/4979/**132**. Zunino.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a fornire al Parlamento, nel più breve tempo possibile, un'esaustiva relazione concernente tutte le attività fin qui poste in essere al fine di dare attuazione al programma di messa in sicurezza del territorio nazionale, avuto particolare riguardo a quanta parte delle risorse di cui al succitato comma 10 dell'articolo 32 siano state destinate alle aree montane del nostro paese.

9/4979/**133**. Violante.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni

2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a fornire al Parlamento, nel più breve tempo possibile, un'esaustiva relazione concernente tutte le attività fin qui poste in essere al fine di dare attuazione al programma di messa in sicurezza del territorio nazionale, avuto particolare riguardo a quanta parte delle risorse di cui al succitato comma 10 dell'articolo 32 siano state destinate alle aree lacuali del nostro paese.

9/4979/**134**. Bandoli.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a fornire al Parlamento, nel più breve tempo possibile, un'esaustiva relazione concernente tutte le attività fin qui poste in essere al fine di dare attuazione al programma di messa in sicurezza del territorio nazionale, avuto particolare riguardo a quanta parte delle risorse di cui al succitato comma 10 dell'articolo 32 siano state destinate alle aree costiere del nostro paese.

9/4979/**135**. Bersani.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente

aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a fornire al Parlamento, nel più breve tempo possibile, un'esaustiva relazione concernente tutte le attività fin qui poste in essere al fine di dare attuazione al programma di messa in sicurezza del territorio nazionale, avuto particolare riguardo a quanta parte delle risorse di cui al succitato comma 10 dell'articolo 32 siano state destinate alle aree fluviali del nostro paese.

9/4979/**136**. Mussi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del

territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese mag-

giormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Napoli, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e, quindi, a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia, già oberati dagli oneri di urbanizzazione, nella indispensabile opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/137. Annunziata.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di

demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Caserta, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/138. Banti.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad au-

mentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Latina, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/**139**. Bianchi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-

legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Benevento, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/**140**. Bimbi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il

paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella

provincia di Avellino, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/**141**. Bottino.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la

sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Salerno, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/**142**. Bressa.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad au-

mentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Frosinone, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/143. Burtone.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-

legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Bari, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/144. Camo.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il

paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella

provincia di Taranto, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/145. Cardinale.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la